Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)

(GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2007/876/CE della Commissione del 19 dicembre 2007	L 344	50	28.12.2007
►**M2**	Decisione 2009/6/CE della Commissione del 17 dicembre 2008	L 4	15	8.1.2009
►**M3**	Decisione 2009/818/CE della Commissione del 6 novembre 2009	L 291	27	7.11.2009
►**M4**	Decisione 2010/734/UE della Commissione del 30 novembre 2010	L 316	10	2.12.2010
►**M5**	Decisione di esecuzione 2012/248/UE della Commissione del 7 maggio 2012	L 123	42	9.5.2012
►**M6**	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►**M7**	Decisione di esecuzione 2013/635/UE della Commissione del 31 ottobre 2013	L 293	40	5.11.2013
►**M8**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2225 della Commissione del 30 novembre 2015	L 316	14	2.12.2015

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria nel Sud-est asiatico nel 2004, causata da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari ([2]). La decisione 2005/759/CE vige fino al 31 dicembre 2006.

(2) Focolai di influenza aviaria causati dal ceppo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 vengono tuttora regolarmente riscontrati in alcuni paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), anche non colpiti in precedenza. La malattia dunque non è ancora estinta. Continuano a verificarsi inoltre casi di infezione umana, anche letali, dovuti a stretti contatti con uccelli infetti in vari paesi del mondo.

(3) In seguito a una richiesta della Commissione, il Comitato sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell'AESA ha adottato nella sua seduta del 26/27 ottobre 2006 un Parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nella Comunità di volatili diversi dal pollame. Il parere rileva i rischi dovuti alla diffusione di malattie virali come l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, veicolate dall'importazione di uccelli diversi dal pollame, e individua possibili strumenti e opzioni in grado di ridurre i rischi noti per la salute degli animali, conseguenti all'importazione di tali uccelli. Il parere sottolinea anche la difficoltà di distinguere con certezza tra

([1]) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1467/2006/CE della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 3).
([2]) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/522/CE (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 28).

▼B

uccelli «catturati allo stato selvatico» e uccelli «allevati in cattività», dato che ai vari tipi di uccelli si possono applicare più metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi.

(4) Queste conclusioni possono valere anche per i movimenti di uccelli da compagnia provenienti da paesi terzi. Per poter effettuare una netta distinzione tra volatili in cattività, uccelli catturati allo stato selvatico per importazione commerciale e uccelli da compagnia, il movimento degli uccelli da compagnia vivi deve continuare a sottostare a condizioni rigorose, senza distinzione di paese d'origine, in modo da garantire lo status dei volatili e impedire la diffusione delle suddette malattie virali. È perciò opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione della misura stabilita dalla decisione 2005/759/CE.

(5) Fin dalla sua entrata in vigore, la decisione 2005/759/CE è stato modificata più volte. Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 2005/759/CE e sostituirla con la presente decisione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se tali uccelli:

a) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell'allegato I; oppure

b) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell'allegato I, purché essi:

▼M4

i) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ([1]), o

▼M2

ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ([2]), o

▼B

iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure

([1]) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
([2]) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

▼M4

iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5N1 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.

▼B

2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d'invio secondo il modello di certificato di cui all'allegato II.

3. Al certificato veterinario sarà allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all'allegato III.

Articolo 2

Controlli veterinari

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell'identità da parte delle autorità competenti ai punti d'ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

3. Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d'ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica il terzo comma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 3

La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, ►M6 ———— ◄ isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La decisione 2005/759/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione resta in vigore fino al ►M8 31 dicembre 2017 ◄.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

PARTE A

Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

PARTE B

Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

— Africa,

— Americhe,

— Asia, Estremo Oriente e Oceania,

— Europa,

— Medio Oriente.

▼M4

ALLEGATO II

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato | I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine Codice ISO | I.8. Regione di origine Codice

I.9. Paese di destinazione Codice ISO | I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16.

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice NC)

I.20. Quantità

I.21.

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24.

I.25. Merce certificata per:
Animali da compagnia ☐ Quarantena ☐

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità

▼M4

PAESE **Volatili da compagnia**

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto veterinario ufficiale di (inserire il nome del paese terzo) certifica che:

1. Il paese d'invio è membro dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) e appartiene alla commissione regionale dell'OIE per (inserire il nome della commissione regionale).

2. I volatili di cui al punto I.28 sono stati sottoposti oggi, entro 48 ore o l'ultimo giorno lavorativo prima dell'invio, a un'ispezione clinica e trovati esenti da sintomi palesi di malattia.

([1]) *oppure* [3. volatili soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

([1]) *oppure* [provengono da un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetti da contatti con altri uccelli;]

([1]) *oppure* [sono stati vaccinati in data[gg/mm/aaaa] e almeno una volta rivaccinati in data [gg/mm/aaaa] negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l'influenza aviaria mediante vaccino H5, che non è un vaccino vivo ed è approvato per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;]

([1]) *oppure*

[sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5N1 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri *(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals)* dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuato su un campione prelevato in data [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;]]

([1]) *oppure* [3. Il proprietario/la persona responsabile degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso un impianto o stazione di quarantena approvati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007].

4. Il proprietario o il suo rappresentante dichiara che:

4.1. Gli uccelli sono "animali da compagnia" ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003 destinati a movimenti a carattere non commerciale.

4.2. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza i volatili rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

([1]) *oppure* [4.3. Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]

([1]) *oppure* [4.3. Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]

([1]) *oppure* [4.3. È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di of]

Note

Parte I:

— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave).

— Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.

— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: *Sistema di identificazione:* Gli uccelli devono portare:

un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio fascetta, anello, microchip, transponder, marchio).

▼M4

PAESE **Volatili da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: (1) Barrare la dicitura non pertinente. Il presente certificato è valido 10 giorni. In caso di trasporto via nave la validità è prolungata per la durata del viaggio in mare.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: N. dell'UVL: Data: Firma: Timbro:		

▼**M4**

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, proprietario [a] degli uccelli/responsabile degli uccelli a nome del proprietario [a] dichiara che:

1. Gli uccelli sono accompagnati dal sottoscritto e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario.

2. Gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento non commerciale.

3. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili; nonché

4. *[a]* [Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]

 [a] oppure [Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]

 [a] oppure [È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di come indicato nel certificato corrispondente.]

.....

Data e luogo Firma

[a] Cancellare la dicitura non pertinente.